

Pubblicato il 11/05/2023

N.02413_2023 REG.PROV.CAU.
N. 15626/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15626 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Silvia Pantanella, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Adami e Alessandra Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Graglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Formez Pa e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alessandro Micheli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'esito della valutazione della prova scritta del concorso pubblico bandito da Roma Capitale per il conferimento di n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali, di cui n. 10 posti nel profilo di Dirigente Tecnico, nella parte in cui alla ricorrente sono stati attribuiti 19,75 punti;

- dei verbali relativi alle sedute della commissione nel corso delle quali è avvenuta la valutazione delle prove scritte del concorso suddetto e l'attribuzione dei punteggi;

- in via subordinata, del quesito n. 3 della prima sessione della prova scritta svolta in data 4 agosto 2022, e di tutti i punteggi attribuiti (a tutti i concorrenti) in relazione al quesito medesimo, nonché, conseguentemente, per la rideterminazione del punteggio minimo di accesso;

- di tutti gli atti consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti;

nonché per il riconoscimento di ulteriori punti 1,25 e, quindi, del punteggio complessivo relativo alla prova scritta di punti 21,00 (invece dei 19,75 riconosciuti), con la conseguenziale ammissione della ricorrente a sostenere la prova orale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pantanella Silvia il 22 dicembre 2022:

per l'annullamento:

- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. rep. GB/2408/2022 e n. prot. GB/97317/2022 del 16 dicembre 2022, recante ad oggetto: “Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali, di cui 10 posti nel profilo di Dirigente Tecnico. Codice Concorso CUDT/RM. Approvazione graduatoria di merito”;

- della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali, di cui 10 posti nel profilo di Dirigente Tecnico. Codice Concorso CUDT/RM;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pantanella Silvia il 18 aprile

2023

per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

- del verbale del 21 marzo 2023 della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali di cui n. 10 posti di Dirigente Tecnico/CUDDT/RM indetto con Bando di cui alla Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n. 1302 del 7 agosto 2020, relativo alla seduta nel corso della quale è stata riesaminata la posizione della ricorrente Silvia Pantanella;
- degli atti già impugnati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di Formez Pa edella Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Marianna Scali;

Ritenuto che l'istanza cautelare contenuta nell'ultimo atto di motivi aggiunti sia meritevole di accoglimento considerato che la ricorrente, pur avendo fornito al quesito n. 3 della prima sessione della prova scritta una "risposta esatta con commento", si è vista attribuire il punteggio, pari a 0,50, previsto per "risposta esatta con commento mancante" (cfr. scala di giudizio contenuta verbale n. 1 del 14 luglio 2022 della Commissione);

Ritenuto pertanto necessario che l'Amministrazione provveda alla ricorrezione della prova scritta della ricorrente, che dovrà essere effettuata da una nuova Commissione in diversa composizione;

Precisato, in particolare, che la Commissione, nella correzione della prova, dovrà attenersi al criterio indicato nel predetto verbale ove, in relazione alla prova in

contestazione, prevede l'attribuzione per la risposta esatta con commento un punteggio compreso tra 1,25 e 5 punti;

Considerato meritevole, sotto il profilo del *periculum in mora*, l'interesse di parte ricorrente ad una tempestiva ricorrezione della prova scritta – che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza - ai fini della successiva ammissione, con riserva, alla prova orale;

Ritenuto altresì necessario che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ovvero dei soggetti inclusi nella graduatoria di merito;

Ulteriormente preso atto che, con dichiarazione resa a verbale, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla notifica del ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 cod.proc.amm., il quale prevede che “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritento, inoltre, che la peculiarità della presente controversia giustifichi la compensazione delle spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, nei sensi e ai fini di cui in motivazione;
- ordina l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità pure in motivazione indicate.

Spese compensate.

L'individuazione dell'udienza pubblica per il prosieguo della trattazione della controversia verrà effettuata con separato decreto adottato dal Presidente della Sezione Quarta Ter di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Sezione Quarta, n. 402 in data 23 dicembre 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con

l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Marianna Scali, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marianna Scali

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO